

1. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Di seguito i dati relativi alla società che ha adottato il modello ex D.Lgs 231/2001 (d'ora in poi MOG 231 o MOG):

La Nuova Sanità S.r.l.

Tipo di società

- **Forma giuridica:** Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
- **Data di costituzione:** 11/03/2016
- **Data iscrizione Registro Imprese:** 17/03/2016
- **Durata:** fino al 31/12/2050

Sede legale

- **Indirizzo:** Via Giovane Europa 4/12, 04012 Cisterna di Latina (LT)
- **PEC:** lanuovasanita@pec.it
- **REA:** LT - 205835
- **Codice Fiscale / P. IVA:** 02871760597

Amministratori

- **Amministratrice Unica:**
 - **Nome e Cognome:** **Monica Montellanico**
 - **Nata a:** Velletri (RM)
 - **Data di nascita:** 26/11/1990
 - **Codice fiscale:** MNTMNC90S66L719B
 - **Domicilio:** Via Wolfgang Amadeus Mozart 28, 04012 Cisterna di Latina (LT)
 - **Carica:** Amministratrice unica e socia unica (100% quote) dal 08/05/2017

Oggetto sociale (principali attività)

La società ha per oggetto:

- Organizzazione e allestimento di **laboratori di analisi ed esami chimico-clinici;**
- **Laboratori di ricerca medica;**

- **Centri medici diagnostici e terapeutici**, ambulatori e poliambulatori anche specialistici;
- **Case di cura, cliniche, centri di rianimazione**;
- Gestione di tali strutture anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati;
- Organizzazione e gestione di **centri medico-curativi e sportivi** per attività di cura o ricreative;
- **Prestazioni infermieristiche e fisioterapia** (anche domiciliare);
- Servizi connessi alle strutture sanitarie (pulizia, disinfestazione, lavanderia);
- Attività strumentali collegate (operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie non prevalenti).

Sono escluse le attività riservate a intermediari finanziari, SIM, mediazione, o comunque soggette a iscrizioni in albi professionali.

Il capitale sociale di € 10.000,00 è stato interamente versato dalla socia unica:

- **Monica Montellanico**
 - Codice fiscale: MNTMNC90S66L719B
 - Quota: **100%** (proprietà totale della società)
 - Conferimento: **€ 10.000,00 interamente versati.**

Per quanto attiene alle cariche stabilite in materia di sicurezza in ambito aziendale, le stesse vengono di seguito riportate, così come indicate nella documentazione redatta in ambito della sicurezza

2. NORMATIVA

2.1 Il decreto legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive modifiche ed integrazioni, recante le disposizioni normative concernenti la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito “Decreto”), ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità della persona giuridica qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (di seguito “Apicali”),

nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa; persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati di cui alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti).

Si aggiunga che la responsabilità della società è cumulativa e non sostitutiva di quella delle persone fisiche che hanno realizzato materialmente il reato; inoltre essa è autonoma rispetto a quella della persona fisica in quanto può sussistere pur prescindendo da quella personale.

Presupposto della responsabilità amministrativa di cui al presente Decreto, consiste nel vantaggio o interesse tratto dalla società dalla commissione di talune fattispecie criminose cd. reati-presupposti (di seguito “Reati”).

Le eventuali sanzioni applicabili sono: le sanzioni amministrative pecuniarie (art.10), le sanzioni interdittive (art.13), la pubblicazione della sentenza (art. 18) e la confisca (art.19).

La sanzione pecuniaria si compone di un sistema di quote che deve necessariamente rispettare un quantum minimo e massimo, che si assesta tra le 100 e le 1000 quote e che può avere un valore che oscilla dai 258 euro ai 1.549 euro.

I criteri di riferimento per la determinazione del numero delle quote da imputare per la quantificazione della sanzione pecuniaria (art.11 del Decreto) si riferiscono alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell’ente e all’attività messa in opera da quest’ultimo per prevenire il Reato. Nei casi di maggior gravità è prevista anche l’applicazione delle seguenti sanzioni interdittive temporanee, per un tempo non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni:

- a)l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- b)la sospensione o revoca di autorizzazioni o licenze o connessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- c)il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d)l’esclusione da finanziamenti agevolati o simili sussidi, o revoca di quelli già concessi;
- e)il divieto di pubblicizzazione dei beni o servizi.

Il giudice può irrogare le predette misure qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- Reato è stato commesso da un Apicale o da un soggetto sottoposto all'altrui direzione e le carenze organizzative devono aver determinato o agevolato la commissione, unitamente al dato del profitto di rilevante entità;

- vi è la reiterazione dell'illecito.

Nei casi di applicazione delle sanzioni interdittive, può essere anche disposta la pubblicazione della sentenza di condanna.

2.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO

Il decreto è fondato sul principio di tassatività dei reati-presupposto. Tuttavia, al fine di proteggere la società LA NUOVA SANITA' S.r.L. dal rischio di commissione anche di altre fattispecie di reato, sono state previste nel MOG misure di prevenzione e strumenti di controllo a presidio dei sopra citati rischi-reato che possano derivare anche da fattispecie differenti dai reati presupposto contemplati dal Decreto 231.

I reati-presupposto aggiornato alla data dell'8 agosto 2025 (ultimo provvedimento inserito: Decreto Legge 8 agosto 2025, n.116), sono:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) [modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode al danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [introdotto dalla L. n. 137/2023]
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [introdotto dalla L. n. 137/2023]
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)
[aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [modificato dalla Legge n. 90/2024]
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
 - Intercettazione, Impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [modificato dalla Legge n. 90/2024]
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico a comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [modificato dalla Legge n. 90/2024]
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [modificato dalla Legge n. 90/2024]
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [introdotto dalla Legge n. 90/2024]
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [modificato dalla Legge n. 90/2024]
 - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
 - Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [aggiunto dalla Legge n. 90/2024]
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 41.6-ter c.p.) [sostituito dall'art. 1, comma 1. L. 17 aprile 2014, n. 62]
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
 - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2. lett. a), numero 5), c.p.p.)
4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25. D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]
- Concussione (art. 317 c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla Ln.. 69/2015]
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla Ln. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]
 - Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [introdotto dalla L. n. 112/2024]
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis. 1, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [modificato dalla L. n. 206/2023]
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]
- False comunicazioni sociali (art. 2621. c.c.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
 - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio del creditori (art. 2629 c.c.)

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) [modificato dal D.Lgs. n. 224/2023]
 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
 - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015]
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016. art. 270 quinquies. 1 c.p.)
 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
 - Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies. 3 c.p.) [inserito dal D.L. n. 48/2025]
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
 - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
 - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
 - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater. 1, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis cp.)
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [modificato dalla Legge n. 238/2021]
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater. 1. c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [modificato dalla Legge n. 238/2021]
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dalla Legge n. 238/2021]
12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]
- Ricettazione (art. 648 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 195/2021]
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [modificato dal D.Lgs. 195/2021]
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [modificato dal D.Lgs. 195/2021]
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 1.95/2021]
15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]
16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies. 1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
- Altre fattispecie
17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore: importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE: predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) [modificato dalla L. 166/2024]
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) [modificato dalla L. 166/2024]
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo,

cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva. vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. 166/2024]

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) [modificato dalla L. 166/2024]
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis.c.p.) [modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies.c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexles c.p.) [modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [modificato dalla Legge n 82/2025]
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) [modificato dalla Legge n. 82/2025]
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) [modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) [modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) [modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018 e modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso: omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI-area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n. 152/2006, art. 255-bis) [introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]

- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter) [introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
 - Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006. art. 256-bis) [introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
 - Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis) [introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis. 3 ter e comma 5. D.Lgs. n. 286/1998) [modificato dal D.L. n. 20/2023]
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) [modificato dalla Legge n. 187/2024]
21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Propaganda e Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]
22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 39/2019]
- Frodi In competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4. L. n. 401/1989)
23. Reati Tributarî (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [Introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]
24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024]
- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79. D.Lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. BO D.Lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024) [modificato dal D.Lgs. 81/2025]
 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
 - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
 - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
 - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995).

- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
 - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)
25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)
[aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]
- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies cp.)
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 22/2022]
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies.c.p.)
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)
27. Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dalla L. n. 82/2025]
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
 - Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
 - Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
 - Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
 - Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)
28. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 cp.)
 - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cp.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [modificato dalla L. n. 206/2023]
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

29.Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

30.Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024)

- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)

2.3. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

La Società può rispondere in relazione ai Reati commessi all'estero (come previsto dall'Art.4 del Decreto), quando questi siano commessi in parte all'estero ed in parte in Italia, ai sensi dell'Art 6 comma 2 del Codice Penale.

Per quanto riguarda i reati commessi interamente all'estero da soggetti, apicali o sottoposti, riconducibili alla Società, quest'ultima risponde nelle ipotesi previste dal Codice Penale agli articoli 7, 8, 9 e 10 ed a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato.

2.4 PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

Elemento costitutivo della responsabilità dell'ente è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere “nell'interesse o a vantaggio della società” e non “nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.

Secondo la Relazione Ministeriale, nonché secondo le più recenti e rilevanti interventi giurisprudenziali, la nozione di “interesse” ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato, mentre il “vantaggio” fa riferimento all'oggettiva acquisizione di un profitto o complesso di benefici da parte dell'ente, soprattutto di carattere patrimoniale, che l'ente può trarre dal reato, addirittura anche in termini di risparmio di spesa.

Nei reati colposi il vantaggio non va individuato nell'evento lesivo, bensì nella condotta inosservante delle norme cautelari (es. nel risparmio di costi per la sicurezza; velocizzazione delle prestazioni; aumento della produttività).

Muovendo ora l'attenzione alle vicende che hanno contraddistinto la società LA NUOVA SANITA' S.r.L. , occorre evidenziare che il presente MOG 231 viene redatto successivamente all'instaurazione del proc. Pen. 9003/2022 RGNR pendente presso il

Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere, in cui viene contestato il reato ex art. 603bis c.p.

Partendo dal dato testuale, l'art. 17 d.lgs. 231/2001 dispone che qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado abbia, tra le altre, eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, non possa essere destinatario di sanzione interdittive.

Si parla in questo caso di un Modello Organizzativo cd. riparatorio.

Inoltre, il Modello 231, se adottato successivamente alla commissione dell'illecito presupposto può costituire una attenuante della sanzione: nel caso in cui sia stato adottato e reso operativo un modello organizzativo *post factum* idoneo a prevenire reati della specie di quelle verificatosi è prevista una diminuzione della pena da un terzo alla metà (art. 12).

3. IL MOG DELLA SOC. LA NUOVA SANITA' S.r.L.

3.1 STRUTTURA DEL MOG della soc. LA NUOVA SANITA' S.r.L.

Il MOG della società LA NUOVA SANITA' S.r.L. è costituito da:

–la Parte Generale ove sono illustrati il profilo della società, la normativa di riferimento, i principi ispiratori e gli elementi costitutivi, la funzione, le modalità di costruzione e la struttura del MOG, nonché i destinatari, i rapporti con le società del gruppo, i nonché il sistema disciplinare e le misure da adottare per la relativa formazione, diffusione nonché per le modifiche e l'aggiornamento;

–le Parti Speciali relative alle specifiche tipologie di Reati la cui commissione è ritenuta astrattamente ipotizzabile in ragione del proprio profilo e dell'attività svolta, e le relative regole di comportamento e *policy*;

–il Codice Etico, nel quale vengono indicati i principi ispiratori e la *mission* della società.

3.2 DESTINATARI DEL MOG DELLA SOC. LA NUOVA SANITA' S.r.L.

Le regole contenute nel MOG si applicano a coloro che svolgono, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai soci, ai dipendenti della società LA NUOVA SANITA' S.r.L., anche se distaccati all'estero per lo svolgimento

dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla società LA NUOVA SANITA' S.r.L. , operano su mandato o sono legati alla medesima LA NUOVA SANITA' S.r.L. da contratti rientranti nella c.d. para-subordinazione, anche di fatto.

La Società provvede a diffondere il presente MOG con le modalità ritenute più idonee per l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti destinatari, i quali devono rispettare puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la società LA NUOVA SANITA' S.r.L.

La società LA NUOVA SANITA' S.r.L. a tal fine organizza eventualmente attività formative ed informative volte a far conoscere il MOG a tutti i soggetti interessati.

La società LA NUOVA SANITA' S.r.L. condanna qualsiasi comportamento che sia difforme alla legge e alle previsioni del MOG, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della società stessa, ovvero con l'intenzione di arrecarle vantaggio.

3.3 PRINCIPI ISPIRATORI ED ELEMENTI COSTITUTIVI.

Nella predisposizione del proprio MOG, la società LA NUOVA SANITA' S.r.L. ha fatto riferimento alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo”, elaborate da Confindustria, emanate il 7 Marzo 2002, ed aggiornate il 31 Marzo 2008, il 23 Luglio 2014 e, da ultimo, il 25 Giugno 2021.

Il percorso di creazione ed elaborazione del MOG è il seguente:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree e/o settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati, con valutazione del grado di rischio mediante la c.d. “mappatura del rischio” o “risk assessment”;
- valutazione del sistema di controllo interno già predisposto dalla società e individuazione delle eventuali aree di miglioramento mediante la c.d. “gap analysis”;
- predisposizione e/o aggiornamento del sistema di controllo al fine di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

3.4 FUNZIONE DEL MOG DELLA SOCIETÀ LA NUOVA SANITA' S.r.L.

Con l'adozione del MOG, la soc. LA NUOVA SANITA' S.r.L. intende:

1. formalizzare un sistema strutturato ed organico, che vada ad implementare le regole e le procedure già esistenti in azienda, volto a prevenire e presidiare il rischio di commissione dei Reati;

2. costituire uno strumento efficace di gestione aziendale, riconoscendo al MOG anche una funzione di creazione e protezione del valore dell'azienda stessa.

Infatti, attraverso l'adozione del MOG, la società LA NUOVA SANITA' S.r.L. si propone di:

PREVENIRE: prevedere un sistema di controllo e monitoraggio costante dell'attività aziendale al fine di prevenire la commissione dei Reati o quanto meno impedire il coinvolgimento aziendale;

FORMARE: fornire adeguata informazione ai dipendenti ed a coloro che agiscono su mandato della soc. LA NUOVA SANITA' S.r.L. o sono legati alla stessa, in merito al rischio di commissione dei Reati in caso di comportamenti non conformi alle regole di condotta/procedure aziendali, nonché delle relative conseguenze sanzionatorie.

3.5 ADOZIONE DEL MOG DELLA SOCIETÀ LA NUOVA SANITA' S.r.L.

La LA NUOVA SANITA' S.r.L. ha avviato il processo di analisi volto alla adozione del MOG, mediante il rilevamento di aree aziendali suscettibili della verifica dei reati.

Le fasi con cui si è proceduto a tale attività sono le seguenti:

a) valutazione dei rischi mediante la compilazione della mappa dei rischi c.d. *risk assessment*, attraverso l'analisi del contesto aziendale in modo da evidenziare in quale area/settore di attività si possano commettere i reati-presupposti e con quale grado.

b) Valutazione della modalità di intervento mediante la compilazione del *gap analysis*, che consente di valutare il sistema già esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

c) Predisporre adeguate procedure che ostacolino la realizzazione dei Reati, prevedendo altresì un sistema sanzionatorio specifico per ogni violazione delle norme delle procedure previste dal MOG.

d) Istituire l'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo denominato "Organismo di Vigilanza" (di seguito O.d.V.).

3.6 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEI PROTOCOLLI DI CONTROLLO

È compito dell'O.d.V. della società LA NUOVA SANITA' S.r.L. monitorare l'effettivo funzionamento e applicazione delle procedure e dei protocolli organizzativi indicati nel MOG.

In caso di operazioni societarie straordinarie (fusioni, trasformazioni, ecc.) la Società deve provvedere, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, a valutare l'impatto che tale operazione può avere sulle attività sensibili e sui protocolli di controllo e, se del caso, provvede ad adeguare il MOG nelle parti interessate dalla operazione.

3.7 ADOZIONE DEL MOG DA PARTE DELLA SOC. LA NUOVA SANITA' S.r.L. E SUO COSTANTE AGGIORNAMENTO

L'A.U. di propria iniziativa provvede ad adeguare e aggiornare tempestivamente il MOG qualora siano state individuate violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato.

È possibile per l'organo di amministrazione apportare modifiche al MOG necessarie per una sua miglior chiarezza od efficienza, ovvero provvedere alle modifiche puramente formali.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, a seguito dell'introduzione di nuove fattispecie di reato-presupposto, è compito dell'C.d.A., integrare il presente MOG in una fase successiva, mediante apposita delibera.

4 ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Istituzione di un organismo di vigilanza.

Viene previsto che l'O.d.V. stante le dimensioni della compagine aziendale, sia composto da un solo componente nella persona dell'Amministratore Unico (C.d.A.).

4.2 Obbligo di informazione all'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sul funzionamento ed efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del MOG nelle attività sensibili, deve essere

portata a conoscenza dell'organo amministrativo qualsiasi informazione, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del MOG stesso.

Tale obbligo di informazione all'O.D.V. è rivolto agli apicali, ai dipendenti tutti, relativamente alle Aree Sensibili. In particolare:

- flussi informativi periodici che rendicontano le attività svolte secondo quanto disposto dal MOG;
- flussi informativi relativi ad anomalie o criticità riscontrate.

Detti flussi informativi saranno disciplinate dal regolamento adottato successivamente.

5 RELAZIONI COMMERCIALI CON I PARTNERS

La società LA NUOVA SANITA' S.r.L. relativamente ai rapporti con i partners, promuove l'applicazione dei principi contenuti nel MOG 231, adottando tutte le misure ivi previste e incentivando l'adozione della compliance aziendale.

Tale attività di sensibilizzazione viene svolta anche con riferimento ai clienti ed ai fornitori nonché alle società con cui la società LA NUOVA SANITA' S.r.L., occasionalmente o continuamente, intrattiene rapporti commerciali.

6 SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Principi Generali

Il sistema disciplinare e sanzionatorio è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'Art. 6 del D. Lgs 231/01.

Elemento necessario, ovvero richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza, per garantire l'efficacia dei Modelli di organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001, è la previsione di uno specifico sistema sanzionatorio e disciplinare che intervenga allorché il personale, ed i destinatari tutti, violino una procedura preventiva prevista dal Modello.

6.2 Ambito di applicazione

Ogni violazione del M.O.G. o delle procedure con esso stabilite da parte di chiunque, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza/A.U. da parte di qualunque destinatario del presente M.O.G. Allo stesso modo, la procedura verrà avviata anche nei confronti di colui il quale effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate. L'obiettivo del sistema sanzionatorio e disciplinare è quello di scoraggiare pratiche scorrette e/o illecite da parte del personale della Società e degli altri destinatari, punendo tutti i comportamenti che comportano la violazione del Modello e delle procedure, al fine di garantire un corretto e lecito comportamento nello svolgimento delle prestazioni lavorative o contrattuali.

Il sistema sanzionatorio si attiva anche nel caso di violazione di alcune procedure aziendali che, pur non prefigurando ipotesi vere e proprie di reato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi organizzativi, economici, legali o reputazionali della Società.

L'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti deve procedere.

6.3 Caratteristiche del sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio deve prevedere sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e nei vigenti C.C.N.L.

Le caratteristiche che il sistema disciplinare deve soddisfare – a giudizio delle principali indicazioni dottrinali e delle prime decisioni giurisprudenziali – sono le seguenti:

- deve sanzionare il contravventore del Modello indipendentemente dal fatto che da quella violazione sia scaturita la commissione di un reato;
- deve essere redatto per iscritto ed adeguatamente divulgato, mediante una puntuale e capillare informazione e formazione del personale, anche al di là di quanto prescritto dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori;
- deve essere armonico e compatibile con le norme di legge e contrattuali che regolano il rapporto esistente tra la Società ed i soggetti ai quali si applica il Modello;
- deve svolgere una funzione preventiva della commissione delle infrazioni attraverso delle procedure efficaci, sicché le sanzioni dovranno essere dotate di una reale forza deterrente;
- deve rispondere alla regola del contraddittorio, implicando il coinvolgimento della persona imputata di aver violato la regola, la quale, dopo aver conosciuto l'addebito, deve poter addurre, in tempi ragionevoli, giustificazioni a sua difesa.

Il sistema sanzionatorio legato alla violazione dei protocolli di cui al presente M.O.G. viene presidiato dall'Organismo di Vigilanza/C.d.A.

6.4 I destinatari

La legge individua quale prima categoria di destinatari quella del “Personale Apicale”. Con tale espressione devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, direzione o di amministrazione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, compresi: i membri del C.d.A., il Presidente, l'Amministratore Delegato, i membri di eventuali Comitati esecutivi, il Direttore Generale, i Procuratori.

La seconda categoria riguarda il “*personale sottoposto all'altrui direzione*”, comprendente i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il personale che opera sotto la direzione e/o la sorveglianza del Personale Apicale.

Di seguito verrà analizzato il sistema disciplinare a seconda dei destinatari.

7.4.1 Applicabilità nei confronti di operai, impiegati e quadri aziendali.

Il sistema disciplinare aziendale si fonda sulle norme previste in materia dal Codice civile, dallo Statuto dei Lavoratori, dal C.C.N.L. di categoria e in ogni caso dalla normativa applicabile in materia.

Incorre in un illecito l'operaio, l'impiegato e i quadri aziendali (categoria costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa) che, anche attraverso condotte omissive ed in eventuale concorso con altri:

- violino le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazione all'O.d.V. in merito ad informazioni prescritte, omissione di controllo) o adottino, nell'espletamento delle proprie attività connesse alle aree interessate dal M.O.G., comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e che esponano la Società ad una situazione di rischio oggettivo di commissione di uno dei reati citati nel Decreto;

- adottino, nell'espletamento di attività connesse alle aree interessate dal M.O.G., comportamenti in palese violazione delle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati;

- adottino, nell'espletamento di attività connesse alle aree interessate dal M.O.G., comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, tali da determinare la concreta applicazione, nei confronti della Società, delle sanzioni previste dal Decreto.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali deleghe e/o mandati affidate al soggetto interessato.

Il tipo e l'entità delle richiamate sanzioni saranno valutate in base a tre parametri:

- al grado di dolo nel caso di comportamento volontario;
- al grado di negligenza, imprudenza o imperizia in funzione alla prevedibilità dell'evento nei casi di comportamento colposo;
- in ogni caso agli incarichi, posizione funzionale e responsabilità delle persone coinvolte nei fatti.

Le sanzioni applicabili sono:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto/ammonizione scritta o multa nei limiti di quanto previsto nel C.C.N.L. di riferimento;

- sospensione dal servizio o sospensione dalla retribuzione e dal servizio, a seconda del C.C.N.L. applicabile;
- licenziamento con diritto al preavviso;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

7.4.2 Applicabilità nei confronti dei dirigenti aziendali

Con riferimento alla violazione delle procedure interne previste dal M.O.G. compiuta da parte di dirigenti aziendali si provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, la sanzione ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla legge e dalla normativa prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In tali casi, inoltre, potranno essere applicate anche la revoca delle deleghe e/o mandati eventualmente conferite al dirigente stesso e, ove possibile, l'assegnazione a diverso incarico.

Le sanzioni di natura disciplinare, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità, al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito.

Le sanzioni applicabili sono:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto/ammonizione scritta o multa nei limiti di quanto previsto nel C.C.N.L. di riferimento;
- sospensione dal servizio o sospensione dalla retribuzione e dal servizio, a seconda del C.C.N.L. applicabile, solo se applicabile;
- licenziamento con diritto al preavviso;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

7.4.3 Applicabilità nei confronti degli amministratori.

Quando la violazione delle procedure interne previste dal M.O.G. è compiuta da parte di Amministratori i soci potranno agire secondo le disposizioni normative alla revoca dell'incarico e con la nomina di un nuovo amministratore, il quale procedere anche per

l'applicazione di iniziative ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

Le sanzioni di natura disciplinare, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità, al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito.

Le sanzioni nei confronti di tale categoria di destinatari sono:

- ammonizione scritta;
- diffida al puntuale rispetto del modello.

7.4.4 Applicabilità nei confronti dei lavoratori autonomi e collaboratori della società

Le violazioni o l'elusione del Modello e/o delle procedure dovranno rappresentare un grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti, conseguentemente, in tutti i rapporti si dovrà prevedere, laddove possibile, specifiche clausole risolutive, nonché clausole di risarcimento e risoluzioni del contratto. Nei confronti dei lavoratori autonomi o dei collaboratori, comunque, la Società potrà riservarsi la facoltà di agire in sede penale o civile per la richiesta del risarcimento del danno qualora da una loro condotta derivino danni di qualsivoglia natura alla Società stessa.

L'inosservanza delle procedure da parte dei soggetti di cui al presente paragrafo può comportare:

- diffida al puntuale rispetto del Modello;
- risoluzione del rapporto se specificatamente previsto come clausola risolutiva espressa.

7.4.5 Applicabilità nei confronti dei fornitori ed altri soggetti

Al contraente terzo, quale condizione per la valida conclusione dei contratti con la Società, potrà essere richiesta la sottoscrizione della "*clausola 231*", attestante l'impegno a rispettare il Modello e le Procedure applicabili alle prestazioni oggetto del contratto.

Tale clausola dovrà prevedere ipotesi risolutive o diritti di recesso in favore della Società, senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di realizzazione di reati o commissione di condotte di cui ai reati- presupposto, ovvero in caso di violazione delle Procedure.

Anche in questo caso, la Società potrà agire nei confronti del terzo contraente, reo di un comportamento tale da causare danni di qualsivoglia natura alla Società, emergenti da una responsabilità regolata dal D. Lgs. 231/2001.

La inosservanza delle procedure da parte dei soggetti di cui al presente paragrafo può comportare:

- diffida al puntuale rispetto del Modello;
- risoluzione del rapporto se specificatamente previsto come clausola risolutiva espressa.

7.4.6 Applicabilità nei confronti di ogni altro soggetto.

La violazione del presente Modello da parte di collaboratori esterni e di *partners* in caso di comportamenti tali da determinare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto Lgs. 231/01 comporterà, in relazione a quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, da parte del giudice, delle misure previste dal Decreto.

La inosservanza delle procedure da parte dei soggetti dei soggetti di cui al presente paragrafo può comportare:

- diffida al puntuale rispetto del Modello;
- risoluzione del rapporto se specificatamente previsto come clausola risolutiva espressa.

8. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MOG DELLA LA NUOVA SANITA' S.r.L.

8.1 Divulgazione del MOG

Ai fini dell'efficacia del presente MOG, è obiettivo della società LA NUOVA SANITA' S.r.L. garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle norme di comportamento ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

L'adozione del MOG, ed i relativi aggiornamenti, sono comunicati ai dipendenti ed agli *stakeholders* - individui portatori di interessi che dipendono dall'organizzazione di riferimento per la realizzazione dei loro obiettivi: ad esempio, soci di maggioranza e minoranza, lavoratori dipendenti, collaboratori autonomi, clienti, fornitori, parti sociali, finanziatori - al momento dell'approvazione.

Ai nuovi assunti viene consegnato un pacchetto informativo con il quale si vuole assicurare che gli stessi abbiano le conoscenze considerate fondamentali in Azienda. Tali soggetti sono tenuti a rilasciare alla società LA NUOVA SANITA' S.r.L. una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del pacchetto informativo, nonché l'integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

8.2 L'attività di formazione

Qualora l'A.U. ritenesse sussistere la necessità di una formazione in presenza, detta attività:

- I) è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, spiegare i motivi per cui la società LA NUOVA SANITA' S.r.L. ha deciso di dotarsi di un MOG nonché ad illustrare i principali comportamenti da adottare al fine di prevenire la commissione dei Reati;
- II) è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dal livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società LA NUOVA SANITA' S.r.L.

Tale attività verrà documentata mediante attestazione di partecipazione alla formazione.